



COMUNE DI CAMPERTOGNO

Provincia di VERCELLI

Corso Umberto I° n. 18 – 13023 CAMPERTOGNO (VC)

Tel n. 0163.77122 – Fax n. 0163.775921

e-mail: sindaco.campertogno@ruparpiemonte.it

ragioneria.campertogno@ruparpiemonte.it

sito: www.comune.campertogno.vc.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12

OGGETTO:

**PEF 2022/2025: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'NNO 2023.**

L'anno duemilaventitre addì ventidue del mese di maggio alle ore 19:30 nella Sala delle Adunanze Consiliari, si è riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale convocato dal Sindaco, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIUBERTONI MIRIAM	Sì
2. OTTONE SERGIO	Sì
3. TRAVERSARO DINA	Sì
4. CHIESA GIOELE	NO
5. BOTTI VALENTINA	Sì
6. GIANOLI SILVANA	Sì
7. ROVERO ROBERTO	Sì
8. BERTOLA MANUELA MARIA	Sì
9. ZANETTA VERA	Sì
10. NARATONE STEFANO	Sì
11. GILARDONE FREDERIC JEAN LOUIS	Sì
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 0

Assiste l'adunanza il sottoscritto Segretario Comunale Dr.ssa Durio Carmen la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signora GIUBERTONI MIRIAM nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 che stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n°147/2013 che prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n°147/2013 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 704 dell'art. 1 della Legge n°147/2013, che, nell'abrogare l'art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 201/2011, determina la soppressione della TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data e le attività di controllo svolte in relazione ad esse;
- i commi 659-660-667-668-682, dell'art. 1, della Legge n°147/2013 che prevedono che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, il Consiglio Comunale determini la disciplina per l'applicazione del tributo in oggetto;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- la deliberazione n. 363/2021, con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano che all'art. 7 prevede che il piano deve essere validato

dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;
- l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2022 che stabilisce che “a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- l'art. 1, comma 775 delle Legge 197/2022 (Legge Finanziaria 2023) che dispone che, “in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”;
- che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali dello scorso 18 aprile, è stato approvato il differimento al 31 maggio 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023 degli Enti locali;

CONSIDERATO che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla sopra citata deliberazione n. 363/2021, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente” e che, nel caso del Comune di Campertogno, l'Ente di governo dell'Ambito (EGATO), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è il Consorzio obbligatorio COVEVAR;

DATO ATTO che, con propria deliberazione n. 6 del 26 maggio 2022 si è preso atto del PEF 2022-2025, con la relazione di accompagnamento, dal quale risulta un totale, dopo le detrazioni di cui all'art. 4.6 della Delibera ARERA 363/2021, di complessivi € 58.455,00 per il 2022 e di € 59.332,00 per il 2023;

PRESO ATTO:

- che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;
- nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;
- la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RITENUTO di dover provvedere a:

- confermare, per l'annualità 2023, il PEF 2022/2025 come approvato con propria deliberazione n. 6 del 26 maggio 2022, per l'importo complessivo di 59.332,00, quale risulta dopo le detrazioni di cui all'art. 4.6 della Delibera ARERA 363/2021;
- approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023 come risultanti dall'allegato alla presente deliberazione;
- stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:
 - 1^a rata 31.07.2023
 - 2^a rata 03.12.2023

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e la nota di aggiornamento al documento unico di Programmazione, approvati con propria deliberazione n. 7 in data 12.04.2023;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine: alla regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'ufficio interessato e del responsabile finanziario;

Il sottoscritto Responsabile del servizio, esaminata la proposta del Sindaco, esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica - per quanto di competenza - ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Durio Carmen

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta del Sindaco, esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica - per quanto di competenza - ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Faggian Alessandro

Con voti favorevoli n°10, contrati n°0, astenuti n°0 palesemente espressi.

DELIBERA

1. di dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta di deliberazione;
2. di confermare il PEF 2023 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come approvato con propria deliberazione n. 6 del 26 maggio 2022, e la relativa relazione tecnica, validati dall'Ente di Governo dell'Ambito, come allegati alla citata deliberazione 6/2022;
3. di approvare i criteri per la determinazione delle tariffe, nonché le tariffe medesime per l'anno 2023, riguardo alla TARI (tassa sui rifiuti), come da allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante;
4. di dare atto che con le tariffe approvate è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'importo complessivo di € 59.332,00;
5. di stabilire che per l'anno 2023 il versamento della TARI, in base ai modelli F24 di pagamento ed eventualmente tramite la piattaforma PAGOPA, avvenga ai sensi del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI in 2 rate con le seguenti scadenze:
 - 1^a rata 31.07.2023
 - 2^a rata 03.12.2023fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
6. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69;
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
GIUBERTONI MIRIAM



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Durio Carmen

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/06/2023 al 20/06/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Campertogno, li 05/06/2023



IL MESSO COMUNALE
Stefano Poltronieri

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- ☐ Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Durio Carmen
